La sfida in 200 giorni 19mila enti pubblici da digitalizzare

scritto da Annamaria Laurenzano | Luglio 8, 2020
20200708_105012 23

Cantiere Italia così cambieranno strade e treni

scritto da Annamaria Laurenzano | Luglio 8, 2020
20200708_105012 22

I costruttori bocciano le misure, intatta la vera resistenza burocratica

scritto da Annamaria Laurenzano | Luglio 8, 2020
20200708_105012 21

Treni strade e aeroporti, la sfida è nel Mezzogiorno

scritto da Annamaria Laurenzano | Luglio 8, 2020
20200708_105012 20

47 Commissari per i cantieri

scritto da Annamaria Laurenzano | Luglio 8, 2020
20200708_105012 19

Ecco il piano Conte: 130 grandi opere avviate “salvo intese”

scritto da Annamaria Laurenzano | Luglio 8, 2020
20200708_105012 16

Il “Verdi” trasloca ali’Arena

e al Duomo

scritto da Annamaria Laurenzano | Luglio 8, 2020
20200708_105012_14

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA – DECRETO INTERMINISTERIALE ATTUATIVO N. 9/2020 – CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO N. 11/2020

scritto da Francesco Cotini | Luglio 8, 2020
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio portale il **decreto interministeriale** – adottato di concerto con il Ministero dell'Economia – n**. 9 del 20 giugno 2020** e la **circolare** esplicativa **n. 11 del 1° luglio 2020** sulle novità normative in materia di cassa integrazione in deroga.

Rinviando ad una più approfondita lettura del decreto e della circolare in allegato, si evidenziano gli elementi salienti.

Per poter accedere alle prestazioni in deroga previste dal decreto n. 34 del 2020 (art. 70) per ulteriori 5 settimane, è necessario che siano state autorizzate tutte le precedenti 9 settimane di cigd, da parte – in base alle rispettive competenze – delle Regioni, Province autonome o Ministero del Lavoro, a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore autorizzato.

L'istanza per il riconoscimento delle ulteriori 5 settimane

non va più presentata alla Regione o al Ministero del Lavoro. Il DL n. 34 del 2020 ha previsto che vada presentata **all'Inps territorialmente competente**, anche in caso di richiesta da parte delle imprese c.d. plurilocalizzate (e cioè quei datori di lavoro con unità produttive situate in 5 o più regioni).

Il DL n. 34 del 2020 ha poi previsto la possibilità di richiedere un ulteriore periodo di 4 settimane di cigd per periodi decorrenti dal 1°settembre 2020 al 31 ottobre 2020, limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo di 14 settimane.

Il successivo DL n. 52 del 2020 ha anticipato la possibilità di usufruire delle citate 4 settimane rispetto al periodo 1°settembre-31 ottobre, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima delle 14 settimane.

Anche la richiesta delle ulteriori 4 settimane di cigd deve essere presentata all'Inps territorialmente competente.

Le domande di cigd devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione (art. 22 DL n. 18/20). In sede di prima applicazione, questo termine è differito al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del DL n. 52/20 (**17 luglio 2020**) se tale ultima data è posteriore a quella innanzi indicata.

Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 il termine è fissato a pena di decadenza al **15 luglio 2020**.

I datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per i trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero diritto o comunque con errori o omissioni possono presentare domanda nelle modalità corrette **entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore** a pena di decadenza.

La presentazione della domanda nella modalità corretta è considerata comunque tempestiva se presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DL n. 52 del 2020, ossia entro **il 17 luglio 2020**.

Si segnala che l'applicazione Inps per presentare le domande di CIGD in caso di imprese plurilocalizzate non è ancora disponibile sul sito dell'Istituto.

Nelle more, alcune imprese multilocalizzate stanno presentando la domanda al Ministero del Lavoro. In questo caso, l'Inps dovrebbe rimettere in termine le imprese interessate, prevedendo la possibilità di presentare la domanda di CIGD per coloro che hanno presentato la domanda ad un'altra amministrazione non competente.

Il decreto del Ministero del Lavoro n. 9/2020 ha altresì previsto i seguenti termini:

- a decorrere **dal 18 giugno 2020**, ai fini della richiesta dell'anticipazione di pagamento del 40% del trattamento, l'istanza è presentata all'INPS, **entro il quindicesimo giorno** successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività. Se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l'istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data (ovvero entro il **3 luglio 2020**);
- in tutti i casi in cui l'istanza non sia trasmessa entro i suddetti termini, la medesima è comunque presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività. In sede di prima applicazione, tale termine è spostato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del DL n. 52 del 2020 (**17 luglio 2020**), se tale ultima data è posteriore a quella innanzi indicata;
- per i trattamenti riferiti a periodi di sospensione o

riduzione dell'attività che hanno avuto inizio nel periodo 23 febbraio 2020 – 30 aprile 2020, l'istanza può essere presentata a pena di decadenza entro il **15 luglio 2020.**

Si ricorda che:

- i lavoratori per poter essere beneficiari dei trattamenti di cassa integrazione in deroga devono essere stati assunti alla data del 25 marzo 2020;
- e che il datore di lavoro deve inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento o il saldo dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, **entro la fine del mese successivo** a quello in cui si è collocato il periodo di integrazione salariale **o se posteriore entro 30 giorni** dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine è spostato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del DL n. 52 del 2020 (**17 luglio 2020**) se tale data è posteriore. Trascorsi inutilmente tali termini il pagamento della prestazione e gli oneri connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

All.ti

DI-n-9-del-20062020

Allegato-2 Circ. 11 2020

Circolare-11-del-20062020-CIG-deroga-per-COVID19

Allegato-1 Circ. 11 2020

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA SERVIZI – RETINDUSTRIA: NEW ENTRY CM ADVISOR

scritto da Oreste Pastore | Luglio 8, 2020

Una nuova azienda partner – peraltro iscritta a Confindustria Salerno – inizia da oggi la sua collaborazione con Confindustria Servizi – Retindustria, entrando nel "pacchetto" delle convenzioni nazionali offerte da Confindustria a tutto il sistema .

Si tratta di CM Advisor, impresa che crea e sviluppa strategie di comunicazione integrata per le aziende offrendo servizi innovativi mirati alla digitalizzazione e a favorire i processi di internazionalizzazione aziendali.

I servizi offerti dall'agenzia spaziano dalla consulenza, alle realizzazioni web, dalla sicurezza informatica all'organizzazione di eventi passando per la comunicazione creativa, il web marketing e il Social Media Marketing.

CM Advisor ha pensato a 3 pacchetti dedicati con risparmio fino a 10.000€:

- CM SILVER: pensato per quelle aziende che non hanno una presenza digitale o che non l'hanno ancora adeguatamente strutturata e pianificata

- CM GOLD: pensato per quelle aziende che sono già presenti online nei mercati internazionali ma che vogliono essere supportate ed affiancate su nuovi mercati o vogliono potenziare quelli in cui sono già presenti

- CM PLATINUM: pensato per quelle aziende che hanno bisogno di essere seguite e supportate a 360° in un piano di Digital Export.

In allegato, l'offerta completa riservata ai Soci Confindustria.

CM Advisor – Digital Marketing for Export

DIFESA COMMERCIALE/ANTIDUMPING – AZIONI DI PAESI TERZI NEI CONFRONTI DELL'UE (Serbia – Rebars – avvio inchiesta di salvaguardia)

scritto da Monica De Carluccio | Luglio 8, 2020

Si riportano in allegato le informazioni relative ad una nuova inchiesta di salvaguardia avviata dalle autorità serbe sulle importazioni di barre di ferro o di acciai non legati (*Rebars* – codice Taric 721420).

SERBIA – Safeguard investigation – Ribbed concrete steel in bars – Rebars

1	Product:	Ribbed concrete steel in bars – Rebars

2	Country taking action:	Serbia
3	EU Countries concerned:	Erga omnes
4	Type of Case:	Safeguard
5	Status + Date:	Initiation: 29 June 2020 (see attached Notice and unofficial translation)
6	Tariff codes:	721420 (stats attached)
7	Comments:	As part of the investigation, Serbia invites interested parties to submit information within 15 days from initiation and to request a questionnaire within 21 days from initiation. Serbia also gives the option to request a hearing within 21 days from initiation.

We would appreciate if you could transmit this information to producers/associations potentially affected by this investigation, who may also contact us directly at Trade.Defence.Third.Countries@ec.europa.eu

To keep track of investigations against EU exports please visit our dedicated webpage: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-exports-from-the-eu/

SERBIA_SFG_rebars_NOTICE

SERBIA_SFG_Rebars_DECISION unofficial translation (2)

SERBIA_Rebars_stats (1)